



Agenzia delle Entrate

RISOLUZIONE N. 115/E

Roma, 23 maggio 2003

Oggetto: Istituzione dei codici tributo per il versamento degli interessi e delle sanzioni relative al diritto camerale annuale determinato ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580/1993. Istituzione del codice tributo per il versamento delle somme dovute a titolo di condono dei diritti camerali ai sensi dell'articolo 5-quater del decreto legge n. 282/2002.

L'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, determina la misura del diritto annuale dovuto alle camere di commercio per il loro finanziamento ordinario.

Il comma 3 dell'articolo sopra citato individua la misura della sanzione amministrativa dovuta in caso di tardivo od omesso pagamento e stabilisce che la disciplina applicabile sia quella introdotta dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Al fine di consentire il versamento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, nel caso di tardivo od omesso versamento del diritto camerale annuale, sono istituiti i seguenti codici tributo:

➤ **“3851”** denominato “Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale”

➤ **“3852”** denominato “Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale”

L’articolo 5-quater del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, introdotto dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27, prevede l’applicazione dell’articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, con riferimento al diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall’articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Pertanto al fine di consentire la sanatoria delle violazioni concernenti il pagamento del diritto camerale annuale è istituito il seguente codice tributo:

➤ **“3853”** denominato “Regolarizzazione delle violazioni concernenti il pagamento del diritto camerale annuale – Art.5 quater D.L. n. 282/2002”

Il versamento delle somme dovute mediante i codici sopra istituiti è effettuato secondo le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. E’ tuttavia esclusa la compensazione.

Nella compilazione del modello “F24”, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella “Sezione Ici ed altri tributi locali”, avendo cura di indicare quale “anno di riferimento”, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento.

Nello spazio relativo al “Codice ente/codice comune” deve essere indicata la sigla della provincia in cui ha sede la camera di commercio destinataria del versamento.